



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** Diritti, Costituzione e CEDU – Divieto di discriminazione

**Titolo:** *L'articolo 14 della CEDU come parametro autonomo di giudizio ? Il caso Opuz  
contro Turchia.*

**Autore:** ANTONELLO CIERVO

**Sentenza di riferimento:** Decisione del 9 settembre 2009, III sezione, *Opuz c. Turchia* (ricorso n. 33401/02)

**Parametro convenzionale:** Articoli 2, 3, 6, 13, 14 e 35

**Parole chiave:** Violenza domestica, lesioni personali, omicidio volontario, diritto alla vita, trattamenti inumani e degradanti, principio di non discriminazione.

La sentenza in oggetto affronta un tema assai delicato e di grande attualità, quello cioè della violenza domestica nei confronti delle donne e di quali strumenti giuridici debbano essere impiegati dagli Stati membri del Consiglio d'Europa al fine di tutelare l'integrità fisica e psichica, oltre che la vita, di tutte coloro che denunciano le violenze subite in ambito familiare.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Di seguito i fatti: la madre della ricorrente sposa il signor A. O. in seconde nozze; A. O. ha già avuto un figlio dalla sua prima moglie, H. O. che, a partire dal 1990, inizia una relazione proprio con la ricorrente, la Signora Opuz.

Nonostante il particolare *ménage* familiare, la coppia vive felicemente i primi cinque anni di matrimonio, ma a partire dal 1995, H. O. inizia ad assumere un comportamento violento nei confronti della ricorrente e di sua madre. In ben sei circostanze diverse, tra il 1995 ed il 2001, la signora Opuz e sua madre subiscono minacce e percosse e, in una particolare circostanza, sono addirittura vittime di un tentato omicidio.

Nonostante la gravità dei fatti contestati, H. O. non è mai stato condannato da un tribunale turco e questo perché la ricorrente, dopo aver subito forti pressioni psicologiche da parte del marito, aveva ogni volta ritirato le denunce sporte nei confronti dell'uomo. Soltanto in seguito ad uno di questi casi di violenza, il quinto per l'esattezza, con un decreto penale del 23 maggio 2002, la Corte turca di Diyarbakir, si era limitata a comminare ad H. O. un'ammenda di 839.957.040 lire turche.

La situazione precipitava quando la signora Opuz, esasperata dalla condotta dell'uomo, decideva di allontanarsi dalla casa del marito insieme alla madre: nel corso del trasloco, infatti, H. O. uccise l'anziana donna con un colpo di arma da fuoco. Con sentenza definitiva del 26 marzo 2008, la Corte d'Assise di Diyarbakir condannava H. O. all'ergastolo per omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco ma accertava che l'imputato aveva commesso il reato a seguito di provocazioni da parte della defunta, in quanto: *"she had induced his wife to lead an immoral life, like her own, and had been taking his wife and children away from him. He further alleged that on the day of the incident, when he asked the deceased where she was taking the furniture and where his wife was, the deceased had replied «F... off, I will take away your wife, and sell [her]». He stated that he had lost his temper and had shot her for the sake of his honour and children"* (cfr. il paragrafo 55 della sentenza).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Rilevato quindi che H. O. aveva ucciso la suocera – nonché sua *“mother in law”* - al fine di tutelare il proprio onore e quello dei suoi figli e rilevata anche la sua buona condotta durante l'intero corso del procedimento, il giudice d'appello convertiva automaticamente la pena dell'ergastolo con quella alla detenzione per la durata di 15 anni e 10 mesi. In considerazione del tempo trascorso dal detenuto in custodia cautelare e in ragione del fatto che era stato proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza, la Corte d'Appello turca aveva ordinato anche il rilascio immediato di H. O.

Ritornato in libertà, tuttavia, l'uomo continuava a minacciare la signora Opuz, arrivando persino a prendere contatti con il suo nuovo compagno, M. M., chiedendogli insistentemente l'indirizzo di casa e minacciandoli entrambi di morte. La signora Opuz e M. M. allora si rivolgevano più volte alle competenti autorità di polizia al fine di essere sottoposti ad un programma di protezione nei confronti di H. O., ma senza ottenere alcun tipo di risposta.

Adita la Corte di Strasburgo, il 21 novembre 2008 il Governo turco informava immediatamente i giudici europei che le autorità di polizia avevano adottato misure specifiche per proteggere la ricorrente dal suo ex marito. In particolare, la fotografia e le impronte digitali di H. O. erano state distribuite in tutte le stazioni di polizia della regione in modo tale che, in caso di ulteriori sue condotte illecite o nel caso di semplice avvicinamento presso i luoghi abitualmente frequentati dalla donna, gli agenti di pubblica sicurezza sarebbero potuti intervenire per arrestare l'uomo (cfr. il paragrafo 69 della sentenza).

Nel corso del dibattimento davanti alla Corte, il governo turco ha inoltre affermato che il ricorso della signora Opuz sarebbe stato inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe osservato il termine di sei mesi dal verificarsi degli eventi oggetto del giudizio. In pratica, ad avviso del governo turco, tutti gli episodi di violenza denunciati dalla ricorrente tra il 1995 ed il 2001, avrebbero dovuto essere impugnati uno ad uno nei sei mesi successivi alla conclusione di ogni singolo procedimento, così come previsto dall'articolo 35, primo comma della CEDU.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

La Corte di Strasburgo rilevava però che la ricorrente aveva presentato la sua domanda nei sei mesi successivi alla condanna in appello di H. O. e che tutti i reiterati atti di violenza subiti da lei e dalla madre, tra il 1995 ed il 2001, dovevano essere considerati come un unico e continuato comportamento illecito nei confronti della signora Opuz da parte del marito, a nulla rilevando il ritiro delle denunce.

Nel dichiarare ricevibile il ricorso, la Corte ha riconosciuto, all'unanimità, la violazione dell'articolo 2 della Convenzione - per quanto riguarda la morte della madre della ricorrente - ed anche la violazione dell'articolo 3 CEDU, in quanto le autorità turche, nonostante le reiterate violenze e minacce subite dalla Opuz, non avevano adottato misure specifiche e idonee a proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche perpetrate nei suoi confronti da parte di H. O.

In questa sede, ci soffermeremo in particolare sugli argomenti che sono stati impiegati dai giudici di Strasburgo al fine di accertare la violazione dell'articolo 14 della CEDU - che stabilisce il divieto di discriminazione - sollevato quest'ultimo in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione medesima.

Ad avviso della ricorrente infatti (cfr. i paragrafi 178 ss. della decisione), il diritto interno turco sarebbe discriminatorio nei confronti delle donne, poiché all'interno della società turca esse vengono considerate come inferiori rispetto agli uomini. A riprova di quanto sostenuto, la signora Opuz ricorda che l'ex Codice civile, in vigore all'epoca dei fatti, conteneva numerose disposizioni discriminatorie nell'ambito del Diritto di famiglia, stabilendo, ad esempio, che l'uomo è il capo della famiglia e che la sua volontà prevale sempre su quella della donna.

Ad avviso della signora Opuz, anche il Codice penale turco considererebbe le donne come cittadine di seconda classe, ovvero come un bene di proprietà del marito: i reati sessuali, infatti, sono stati inclusi nella sezione intitolata "Crimini contro la morale pubblica e l'ordine familiare", mentre in realtà essi dovrebbero essere considerati come una lesione della libertà personale, oltre che dell'integrità fisica e psichica, della donna vittima di violenza. Per questa ragione, infatti, il



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Codice penale turco prevede delle sanzioni più lievi nei confronti di quei mariti che uccidono le rispettive mogli per motivi di onore: il fatto che ad H. O. sia stata comminata una pena di 15 anni, invece dell'ergastolo, deve allora considerarsi una corretta applicazione della normativa penale vigente nel paese.

Il governo turco, invece, ha affermato che non vi sarebbe stata alcuna discriminazione di genere nel caso *de quo*, dal momento che gli atti di violenza sono stati reciproci, poiché anche la signora Opuz, a seguito di vari litigi famigliari, aveva provato a ferire in più di una circostanza il marito con un coltello.

Il governo ha inoltre rilevato che a seguito di alcune riforme legislative varate tra il 2002 ed il 2004, riforme che hanno portato alla revisione di numerose disposizioni del Codice civile - soprattutto nell'ambito del Diritto di famiglia -, all'adozione di un nuovo Codice penale ed all'entrata in vigore della legge n. 4320 del 1998, la legge turca ormai prevede una serie di garanzie sufficienti a tutelare la libertà della donna e la sua integrità psico-fisica, nel rispetto delle convenzioni e degli standard internazionali.

La Corte di Strasburgo inquadra il problema alla luce della sua giurisprudenza pregressa, in particolare facendo riferimento al caso *D. H. e altri contro Repubblica ceca*, dove ha stabilito che uno Stato membro del Consiglio d'Europa pone in essere un comportamento discriminatorio in tutti quei casi in cui la legislazione interna regolamenta in maniera diversa, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni significativamente simili, ovvero quando stabilisce una politica generale o una misura legislativa che abbia effetti pregiudizievoli nei confronti di un particolare gruppo sociale.

Per quanto concerne invece l'onere della prova, in questo ambito la Corte ha stabilito che una volta che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di questa disparità di trattamento, sarà allora compito dello Stato convenuto dimostrare che una simile disparità sia ragionevolmente giustificabile, alla luce dei principi generali dell'ordinamento normativo nazionale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, pertanto, la prova può essere desunta anche sulla base di presunzioni di fatto purché evidenti, precise e concordanti: per questo motivo, argomentano i giudici di Strasburgo, anche le statistiche, ufficiali o meno, degli Stati del Consiglio d'Europa che rilevano la frequenza di determinati fenomeni sociali, potrebbero costituire, alla luce delle concrete questioni giuridiche oggetto della causa, prove giuridiche a tutti gli effetti.

La Corte, a questo punto (cfr. i paragrafi 185 ss. della decisione), rileva che nel caso delle donne vittime di violenza è necessario tenere in considerazione non soltanto il testo della Convenzione e la giurisprudenza pregressa della Corte, ma anche tutte quelle convenzioni internazionali che affrontano specificamente il problema della discriminazione di genere, oltre alle decisioni degli altri organismi internazionali che si sono espressi sulla questione.

La Corte EDU, a tal proposito, cita: a) l'articolo 1 della CEDAW – Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne -, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 e che formula una definizione univoca del concetto di "discriminazione di genere"; b) la risoluzione n. 45/2003 delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo che ha stabilito espressamente il nesso causale che intercorre tra la violenza di genere e la discriminazione nei confronti delle donne, riconoscendo non solo che la maggior parte delle forme di violenza femminile si verifica all'interno dell'ambito familiare, ma anche che molte normative nazionali sono spesso di ostacolo ad una denuncia delle violenze subite, poiché non garantiscono alcun tipo di tutela *ex post* alle donne che hanno il coraggio di denunciare i loro uomini; c) la Convenzione di Belém do Pará, unica Convenzione regionale multilaterale che affronta, in maniera esclusiva, il problema della violenza contro le donne, sancendo il diritto di ogni donna a non essere vittima di alcun tipo di violenza, né ad essere oggetto di alcuna forma di discriminazione; d) la Commissione InterAmericana che, con riferimento al caso *Maria da Penha contro Brasile* del 2001, ha stabilito che la violenza contro le donne è una forma di discriminazione causata dall'incapacità degli Stati nazionali di esercitare la dovuta diligenza per prevenire - e comunque reprimere - la violenza domestica.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Ritornando al caso della signora Opuz, la Corte di Strasburgo dichiara di accogliere con favore le riforme realizzate dal governo turco, in particolare l'adozione della Legge n. 4320 del 1998 che prevedeva misure specifiche per la protezione delle donne contro la violenza domestica e, pertanto, desume che le discriminazioni oggetto della causa siano riconducibili ad un atteggiamento generale delle autorità locali, in particolare delle forze di polizia della regione dello Diyarbakir, che non hanno fornito una protezione efficace alla ricorrente.

Ciò sarebbe provato anche dalle statistiche presentate dalla donna nel corso della causa, statistiche stilate da due ONG - la "*Diyarbakır Bar Association*" e "*Amnesty International*" - in alcuni loro *dossier* informativi, la cui attendibilità non è mai stata contestata dal governo turco. Da queste statistiche, infatti, emergerebbe che la maggior parte delle vittime di violenza domestica in Turchia, vive proprio nella regione della ricorrente, dove è presente un'alta percentuale di donne di origine curda, analfabeta - o comunque con un basso livello d'istruzione - e senza alcuna fonte di reddito.

Da questi rapporti, ad avviso della Corte, emergerebbe anche l'inattuazione di fatto della già citata legge n. 4320 del 1998, in quanto i giudici turchi tendono a condannare gli uomini colpevoli di violenza domestica a punizioni non dissuasive, attenuando le pene carcerarie sulla base di motivi riconducibili al costume, alla tradizione o alla tutela del loro onore di capifamiglia. In quest'ottica, pertanto, è possibile desumere - ad avviso della Corte di Strasburgo - che la violenza domestica è tollerata dalle autorità locali della regione del Diyarbakir e che i rimedi apprestati dal governo turco non hanno prodotto risultati sufficienti ad arginare questo grave fenomeno sociale.

Alla luce delle suddette osservazioni, quindi, i giudici di Strasburgo hanno affermato che la richiedente è stata in grado di dimostrare, con il supporto delle informazioni statistiche depositate nel corso del processo, che l'atteggiamento di generale passività e, quindi, discriminatorio da parte delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie turche, ha creato un *favor* di impunità nei confronti degli uomini che si macchiano del reato di violenza domestica.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

La Corte, quindi, ritiene che il sistema penale e giudiziario turco non svolgerebbe una sufficiente azione deterrente in grado di garantire l'efficace prevenzione degli atti illeciti come quelli che hanno visto la signora Opuz e sua madre come vittime. Pertanto, alla luce delle suddette motivazioni, la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU.

Al termine di questa nostra analisi, sia consentito svolgere una brevissima osservazione sulla sentenza in oggetto e che riguarda, in particolare, il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte di Strasburgo al fine di dichiarare la violazione dell'articolo 14 CEDU.

Ci sembra, infatti, di poter affermare che per la prima volta nella sua giurisprudenza, la Corte abbia impiegato in maniera autonoma l'articolo 14 della Convenzione così da condannare uno Stato del Consiglio d'Europa anche se, almeno sotto il profilo formale, la signora Opuz aveva chiesto ai giudici di Strasburgo l'accertamento della violazione del suddetto articolo, in combinato disposto con il diritto alla vita e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Del resto, sono gli stessi argomenti impiegati dalla Corte a dimostrarci che l'articolo 14 della Convenzione è stato utilizzato, in questa fattispecie, come parametro autonomo di giudizio al fine di accertare una violazione della CEDU. Bisogna anche riconoscere, tuttavia, che la fattispecie concreta si prestava facilmente ad una violazione specifica del suddetto parametro convenzionale, vertendo la causa proprio sulla legislazione interna di uno Stato membro del Consiglio d'Europa molto legato ad una visione patriarcale dei rapporti familiari, quale è appunto la Turchia.

Sarà interessante, in futuro, vedere se questa sentenza dovrà essere considerata un caso isolato – per la peculiarità dell'oggetto del giudizio e per la specificità del contesto in cui i fatti si sono verificati – oppure se aprirà la strada ad un nuovo filone giurisprudenziale della Corte, un filone in cui l'articolo 14 della Convenzione potrà finalmente iniziare ad essere utilizzato come parametro autonomo di giudizio, al fine di accertare una violazione della CEDU.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Precedenti

**Conformi (sotto il profilo dell'interpretazione dell'articolo 14 CEDU e per quanto concerne l'utilizzo di prove specifiche durante il procedimento davanti alla Corte):** *Kenar c. Turchia*, n. 67215/01; *D. H. e altri c. Repubblica ceca*, n. 57325/00; *Willis c. Regno Unito*, n. 36042/97; *Okpiz c. Germania*, n. 59140/00; *Ugo Giordano c. Regno Unito*, n. 24746/94; *Hoogendijk c. Paesi Bassi*, n. 58461/00.

Profili di diritto interno

**Nessuno**

Riferimenti bibliografici

C. Picheral, *Discrimination raciale et CEDH (L'apport de la jurisprudence)*, in *RTDH*, 2001, pp. 517 ss.;

H. Surrel, *Les juges européens confrontés à l'interprétation des différences de traitement fonde sur le sexe*, in *RTDH*, 2004, pp. 141 ss.

(28.02.2010)